

REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA (Città Metropolitana di Catania)

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 del Reg.	Oggetto: Appendici di aggiornamento del Regolamento Comunale TARI.
Data 07/10/2022	

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di ottobre alle ore 17.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

I CONSIGLIERI

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1.PETTA	GIOVANNI	P		9.RAGUSA	ANTONELLA	P	
2.ANZALONE	CONCETTA	P		10.TRAVERSA	CAROLINA	P	
3.RUSCICA	SALVATORE	P		11.SCALZO	FRANCESCA	P	
4.CINQUEMANI	ADRIANA	P		12.SINOPOLI	ALESSIA		A
5.NAPOLI	MICHELE	P					
6.DIELI	MARIA CONCETTA		A				
7.DI GREGORIO	GIOVANNI		A				
8.GALLO	DENNI	P					

Assegnati n. 12 -**Presenti n. 9**

In carica n. 12 **Assenti n. 3**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Dott. Michele Napoli nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Giuseppina La Morella la seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: Salvatore Ruscica, Francesca Scalzo e Concetta Anzalone.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ha espresso parere favorevole.

Il Presidente illustra la proposta: “ **Appendici di aggiornamento del Regolamento Comunale TARI**” sulla qualità dei servizi da erogare in riferimento alla TARI.

Il Responsabile dell' Area Economico- Finanziaria **Dott. Carmelo Brunello** illustra la proposta.

Chiede la parola il **Consigliere Giovanni Petta**, il suo intervento, è finalizzato a porre l' attenzione sull'aumento delle tariffe TARI dovuto all' incendio degli impianti di smaltimento di Caltagirone, fatto che ha causato una interruzione a quel processo di virtuosità in materia ambientale che si era dato l'intero comparto dei comuni del calatino. Invita il Sindaco ad unire le forze di qualunque colore politico per ottenere il finanziamento promesso dal governo regionale per la ricostruzione degli impianti di kalat ambiente. Questo grave episodio comporterà un aumento del costo della tariffa a carico dei cittadini, in quanto si dovranno utilizzare piattaforme presso altri Comuni con un aumento dei costi.

Il Vice Sindaco Lino Saita chiarisce che l'unione dei Sindaci e la condivisione di lotte comuni per il bene e gli interessi della cittadinanza sono alla base dell'azione amministrativa di questa Amministrazione.

Il Presidente preso atto che nessun Consigliere chiede la parola sottopone a votazione la proposta mediante alzata di mano.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Appendici di aggiornamento del Regolamento Comunale TARI**”.

Con voti n. 9 favorevoli all'unanimità, per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

Delibera

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Appendici di aggiornamento del Regolamento Comunale TARI**”. Che si intende di seguito integralmente trascritta e riportata nel testo integrale così come formulato sul foglio allegato.

Successivamente, il Presidente invita il C.C. a votare l'immediata esecutività del provvedimento,

Il Consiglio Comunale

Con voti n. 9 favorevoli all'per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti, approva l'immediata esecutività.

REGIONE SICILIANA



COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA (Provincia di Catania)

Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale

Allegato alla Delibera di C.C. n. 25 del 07-10-2022

Ufficio Proponente: Settore Economico Finanziario

OGGETTO:	APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI.
-----------------	---

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, alcune funzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 2, comma 12, della Legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che le Autorità emanano direttive concernenti le produzioni e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti i servizi medesimi, definendo i livelli di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità della singola prestazione;
- l'art. 1, comma 527, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le funzioni in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani, la "*definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi*" e che la lettera c) del medesimo comma assegna all'Autorità "*la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza*";
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), attraverso la delibera 15/2022/R/rif, ha adottato il **Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)**. Per cui, dal 1° gennaio 2023, entreranno in vigore una serie di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni.

Dato atto che la delibera definisce l'applicazione di disposizioni in materia di standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi previsti; la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche e, infine, disposizioni in materia di qualità nei casi di avvicendamento gestionale;

Rilevato che occorre procedere ad approvare, per quanto di competenza dell'ufficio tributi, ed in relazione al deliberato ARERA del 15/2022/R/rif un' appendice di aggiornamento al regolamento TARI secondo le indicazioni dettate dalla deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto *“regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, la quale dispone l'approvazione del *“testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione;

Tenuto conto che con la citata deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 l'ARERA vuole attuare l'obiettivo di *“far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica”*;

Dato atto che l'inquadramento dello schema regolatorio entreranno in vigore a decorrere dal 1/1/2023 o dal termine eventualmente stabilito da ARERA;

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statutarie;

Ritenuto di dover approvare l'appendice di aggiornamento al regolamento TARI nel documento composto da n. 13 articoli, integralmente allegato alla presente deliberazione;

Atteso il parere del revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 2), del D.LGs n. 267/2000 Tuel che dovrà essere allegato al presente atto costituendone parte integrante;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile dei Responsabili dei servizi;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

La premessa esposta in narrativa viene richiamata integralmente quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

1) **Di approvare** l' appendice di aggiornamento del regolamento comunale Tari in aggiornamento alle previsioni del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (tqrif) in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 che entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023 o dal termine eventualmente successivo stabilito da Arera;

2) **Di dare atto** che il regolamento si compone di n.13 articoli;

3) **Di dichiarare**, a seguito di votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto dell'urgenza legata all'approssimarsi dei termini per la predisposizione e validazione del piano economico-finanziario di riferimento per il corrente anno.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - Si esprime parere FAV di **regolarità tecnica** ai sensi dell'art. 1 della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 (art. 49 del T.U.E.L.).

San Michele di Ganzaria, li 19.09.2022

Il Responsabile Servizi Finanziari

UFFICIO DI RAGIONERIA: si esprime parere FAV di **regolarità contabile** ai sensi dell'art. 1 della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 (art. 49 del T.U.E.L.).

S. Michele di Ganzaria, li 19.09.2022

Il Responsabile Servizi Finanziari

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI

In aggiornamento alle previsioni del

TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)

Articolo 1

Entrata in vigore delle disposizioni

Le disposizioni di cui alla presente appendice adottata in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023 o dal termine eventualmente successivo stabilito da Arera.

Articolo 2

Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1 La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico (e online **se presente**), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online (**se presente**). Tale articolo modifica l'art. 22 commi 3, 4 e 6 del regolamento TARI.

2 Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale; - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3 Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

4 Le informazioni di cui al precedente comma 3 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea all'ufficio raccolta rifiuti o igiene urbana e ambiente.

Articolo 3

Risposta alle richieste di attivazione del servizio

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;

b) il codice utente e il codice utenza;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.

2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Articolo 4

Modalità per la variazione o cessazione del servizio

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (*se presente*), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online (*se presente*). Tale articolo modifica l'art. 22 commi 4 e 6 del regolamento TARI.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati). Tale lettera modifica il comma 4 dell'art. 22 del regolamento comunale TARI;

f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

Articolo 5

Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

Articolo 6

Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati

scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 7

Richieste scritte dell'utente

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di

ARERA.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:

a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;

d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30)

giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Articolo 8

Termine per il pagamento

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

Articolo 9

Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI

1 L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

2 Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo 10

Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva

1. L'ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.
2. Il gestore che applica la tariffa corrispettiva garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento:
 - a) versamento presso gli sportelli postali;
 - b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - c) domiciliazione bancaria o postale;
 - d) carte di credito;
 - e) assegni circolari o bancari.
3. È fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere ulteriori modalità di pagamento definite in accordo con l'Ente territorialmente competente.
4. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo 11

Periodicità di riscossione

1. L'ente è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre. Il presente articolo sostituisce il comma 4 dell'art. 23 del regolamento comunale TARI.
2. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, L'ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

4. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Articolo 12

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 11:

a) agli utenti che dimostrino mediante presentazione di certificazione ISEE di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente mediante relazione dell'assistente sociale o altri organi competenti, che ne certifichino la condizione del disagio di cui sopra;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto per casi eccezionali ampiamente documentati.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 7.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

7. La rateizzazione decade, senza ulteriore possibilità di proroga, qualora alla scadenza della rata non si provvede al pagamento e salvo che con il pagamento della seconda rata, venga pagata anche la prima nei termini utili indicati nel documento di rateizzazione della seconda rata.

8. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- fino a € 599,99 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 3.000,00 a € 9.999,99 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da € 10.000,00 a € 49.999,99 fino ad un massimo di 48 rate mensili;
- oltre € 50.000,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili;

9. Per le rateizzazioni di importi superiori a € a € 10.000,00 o superiori alle 24 rate mensili gli uffici comunali subordineranno l'ammissione al beneficio della rateizzazione alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

10. Le rateizzazioni dei pagamenti possono essere concesse prima dell'inizio della procedura di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.) rateizzazioni dei pagamenti dovuti. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi. Le rate dilazionate hanno scadenza mensile e dovranno essere pagate entro l'ultimo giorno di ogni mese. Il mancato pagamento anche di una sola rata riferita al piano, farà perdere il beneficio della rateizzazione.

11. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 60 giorni dalla scadenza della seconda rata non pagata o nel caso in cui il debito è garantito da cauzione, chiederà

la liquidazione dell'intero debito residuo, al soggetto fideiussore. In ogni caso la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Articolo 13

Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 11 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Michele Napoli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina La Morella

Michele Napoli

Il Consigliere Anziano
Dott. Giovanni Petta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.16 L.R. 44/91

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
Giuseppina La Morella

1076 ATTESTA ALTRESI'

- Su conforme attestazione del messo che la presente deliberazione in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 come modificata con l'art. 127 comma 21, L.R. 17 del 28.12.2004, è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal *12/10/22* al *28/10/22* come previsto dall'art. 11.

Il Messo

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li *31/10/22*